

Consiglio Regionale della Puglia


*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

Prot. n. *P5/fo*

Bari, 12 febbraio 1980

Ill.mo Sig. Presidente
Consiglio Regione Puglia

S E D E



Si trasmette per gli adempimenti di competenza il testo del
d.d.l. "Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento
alla gestione diretta della F.P. dei CIAPI di Bari e Foggia e del CNOS
di Lecce" che si allega in copia.

Distinti saluti

Matteo Fantasia
IL PRESIDENTE
prof. Matteo Fantasia

1-11
Testo unificato del disegno di legge della Giunta e della proposta di iniziativa del Consiglio Provinciale di Bari sullo scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e sul Trasferimento alla Regione del personale e dei beni del CIAPI di Bari e di Foggia e del CNOS polivalente di Lecce.

Disegno di legge

"Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia e del CNOS di Lecce".

testo unificato

Bari 12.2.80

Signor Presidente, colleghi del Consiglio,

la Commissione che ho l'onore di presiedere, integrata dai rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale di Bari, fedele all'impegno assunto in Consiglio ha proceduto nelle sedute di venerdì 8 e di lunedì 11 c.m. all'esame abbinato dei due testi di legge relativi ai CIAPI di Bari e Foggia e al CNOS di Lecce per tentare di giungere ad un testo unificato. L'impegno profuso dalle forze politiche e dai due Enti, Regione e Provincia, ha raggiunto l'obiettivo.

Il punto di maggiore contrasto tra il d.d.l. della Giunta e la proposta di iniziativa della Provincia di Bari, rappresentato dalla delega o meno delle attività dei Centri di F.P. alle Province è stato superato nel rispetto dell'art. 18 della L.R. 54, che prevede appunto, dopo la fase di assorbimento nella Regione del personale e delle strutture preesistenti e trasferite alla Regione dalla Cassa del Mezzogiorno con decisione Cipe del 12.12.72, la delega alle Province.

Pertanto l'art. 1 prevede la costituzione dei Centri regionali di F.P. per l'industria a Bari e a Foggia, dopo lo scioglimento dell'Associazione CIAPI, e a Lecce, dopo la scadenza della convenzione in atto tra la Regione e la Congregazione Salesiana per la gestione del CNOS polivalente fissata al 30.9.80 (art. 2). Il trasferimento, quindi, del personale e del patrimonio del CNOS deliberato con la presente legge andrà in vigore col 1° ottobre con l'adozione di provvedimenti analoghi a quelli che la Giunta adotterà immediatamente per i CIAPI di Bari e Foggia.

Per l'inquadramento del personale sia dei CIAPI di Bari e Foggia sia del CNOS di Lecce vengono osservate (artt. 3,4,5) le procedure contemplate dalla L.R. 18 già seguite per l'inquadramento del personale di altre Istituzioni trasferite come i CAT e i Centri dei Servizi Culturali. Di particolare importanza l'art. 6, che, in deroga a quanto stabilisce nel merito la L.R. n.18, assegna il personale dell'ex CIAPI di Bari e Foggia alle stesse strutture formative regionali che ne derivano e che vengono delegate alle Province, consentendo così il comando di

./...

detto personale alle Province stesse.

L'art. 7 mentre nel 1° comma fissa la delega delle attività di F.P. ordinaria per l'industria alle Province, nel 2° comma demanda la programmazione di ricerca, sperimentazione e sviluppo della F.P. nella industria alla Commissione Regionale prevista dall'art. 10 della L.R/54 che ne propone l'attuazione ai diversi Centri di F.P. per l'industria nella Regione.

Per quanto infine attiene al personale che con la presente legge si inquadra nel ruolo unico del personale regionale rimane fermo l'allegato 1 definito ed approvato dalla 2ª Commissione che comprende appunto 122 unità degli ex CIAPI di Bari e Foggia assunti in data non posteriore all' 1.7.79.

Per il personale del CNOS l'inquadramento avverrà a partire dal 30.9.80 data di scadenza della convenzione di cui si è fatto cenno.

IL PRESIDENTE
prof. Matteo Fantasia



Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

ART.1

La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalità della legge regionale n.54/78, trasferisce alla gestione diretta, per i compiti di cui al successivo art.6, i ~~CIA-PI~~ Centri Interaziendali per l'Addestramento Professionale nell'Industria, di Bari e Foggia ed il CNOS di Lecce, già trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Puglia con delibera CIPE del 12/12/1972.

ART.2

Con l'entrata in vigore della presente legge l'Associazione CIA-PI in Puglia è soppressa e la Giunta Regionale adotta i provvedimenti, previsti dalle norme di cui agli articoli successivi, per la liquidazione dell'Ente e per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale.

Analogo provvedimento sarà adottato dalla Giunta Regionale il 30/9/80, data di scadenza della convenzione in atto tra la Regione Puglia e la Congregazione Salesiana, per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale del CNOS di Lecce assunto in data non posteriore al 1/7/79.

ART.3

Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i Ciapi di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore al 1/7/79, è inquadrato a domanda, nel ruolo unico del personale regionale a far data dal 1° gennaio 1980.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma avverrà a seguito di prova concorsuale le cui modalità saranno fissate dalla G.R.) sentita la competente Commissione Consiliare.

La domanda di inquadramento deve essere indirizzata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Giunta Regionale entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta Regionale entro i 30gg. successivi provvederà a dare esecuzione alla prova concorsuale.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si appli
cano le norme contenute nei titoli VI, VII, VIII, IX, X, nonché negli artt. 92
e 97 della legge regionale 18/74.

Il livello funzionale e retributivo di inquadramento del persona
le di cui al presente articolo è quello risultante dall'allegato 1) annesso
alla presente legge.

Per effetto dell'inquadramento di detto personale la dotazione
organica del ruolo regionale fissata nella tabella A della legge regionale
18/74 e successive modificazioni viene modificata ed aumentata di 122 unita,
con la consistenza per livello indicata nell'allegato 1.

ART. 4

Ai dipendenti inquadrati nel ruolo unico del personale regionale
ai sensi della presente legge, è riconosciuto agli effetti del trattamen-
to economico, una anzianità per il servizio prestato presso i rispettivi
Centri ed eventualmente in precedenza presso lo Stato e le pubbliche ammi-
nistrazioni pari al: 100% se prestato nella carriera corrispondente alla
fascia di inquadramento; 75% se prestato nella carriera immediatamente
inferiore; 50% se prestato in altre carriere, non di ruolo e comunque pre-
stato.

Qualora dopo la ricostruzione della carriera effettuata con i
criteri indicati al primo comma del presente articolo ed ai sensi dell'art.
92 della legge regionale n. 18/74, il trattamento economico in godimento
presso il centro di appartenenza risulti superiore a quello spettante in
base all'inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene conserva-
ta quale "assegno ad personam", pensionabile, riassorbibile in sede di suc-
cessivi aumenti di stipendio e con le modalità di cui all'art. 3 della leg-
ge 23/12/1970 n. 1.139.

ART. 5

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza,
il personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della presente legge,
è iscritto rispettivamente al C.P.D.E.L., I.N.A.D.L. ed E.N.P.D.E.P., dalla
data di decorrenza dell'inquadramento.

./.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

4.

E' fatto salvo, comunque, il diritto del dipendente di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'opzione deve essere esercitata entro 6 mesi dalla data ^{di} entrata in vigore della presente legge.

Al personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della presente legge si applicano le norme contenute nella legge 7/3/79 n.29.

ART.6

In applicazione della presente legge, il personale già in servizio presso i CIAPI ed il CNOS, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art.3 della presente legge, è assegnato in servizio presso la stessa struttura formativa di appartenenza.

La Regione Puglia è impegnata a garantire l'attuale dotazione organica dei Centri.

ART.7

In applicazione dell'art.18 della legge regionale n.54/78 le attività di formazione professionale dei Centri di Formazione Professionale di cui all'art.1 sono delegate alle rispettive amministrazioni provinciali.

I programmi di ricerca, sperimentazione e sviluppo della formazione professionale nell'inBustria sono proposti dalla Commissione Regionale di cui all'art.10 della legge regionale n.54/78, nelle forme e nei modi che assicurino la rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati.

ART.8

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, dell'impor-
to presumibile di L.3.996.300.000, trova copertura mediante la seguente va-
riazione al bilancio di previsione per l'esercizio '80:

PARTE 2^a - SPESA -

Variazione in aumento

- Cap.11.103 (c.n.i.) "Spese relative al CIAPI di Bari"

- a) spese per il personale L.1.887.800.000
- b) spese per l'attività ed il funzionamento L.1.508.500.000
- c) spese straordinarie, relativi oneri patrimoniali, necessari al comple-
tamento ed ammortamento delle attrezzature delle sedi di Bari e Foggia
L.600.000.000

STANZ.COMP.	STANZ.CASSA
L.3.996.300.000	L.3.996.300.000

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

Allegato 1

CORRISPONDENZA DELLE QUALIFICHE DEL CONTRATTO CIAPI CON LE FASCE
FUNZIONALI DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE REGIONALE (L.R.N.10/74)

CONTRATTO CIAPI QUALIFICHE	Fasce funzionali personale regionale (L.R.18/74)	Consistenza regionale
Direttore, Capi Servizio	7	4
Capi Ufficio, Capi Settore, Insegnanti laureati	6	8
Impiegati di concetto, insegnanti, Assistente Sociale, Steno-Dattilografa con diploma di scuola media superiore	5	79
Impiegati esecutivi, Magazziniere, Infer- miere, Manutentore tecnico (operaio spe- cializzato), Dattilografi	4	14
Autisti di 1 classe, autista fattorino, Custode centralinista, Addetto al taglio dei materiali, Addetto alla fotoriprodu- zione	3	10
Custode, Bidelli	2	7
	Totale	<hr style="width: 100%;"/> <u>122</u>